

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** l'art. 142 lett.c) del citato D.Lgs. 42/2004, che sottopone a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito l'11.6.2018 e qui trasmesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, dal signor Xxxxxx Xxxxxx, residente a Xxxxx, in via Xxxxx Xxxxx, n.xx, avverso il provvedimento n.4216 dell'1.7.2014 (il ricorrente ha beneficiato della rimessione in termini a seguito di precedente ricorso straordinario), con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha ordinato la demolizione di un manufatto, e la rimessa in pristino della configurazione strutturale preesistente, sito Xxxxxx in via Xxxxxx (foglio n. 6; p.la 3720), in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n. 4794 del 12.9.2018.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Palermo, perché a suo avviso quell'ufficio non avrebbe potuto negare il mantenimento dell'opera abusiva, poiché il Comune di Xxxxxx ne aveva dichiarato la sanabilità urbanistica. Inoltre, l'organo di tutela non avrebbe tenuto nella giusta considerazione che il nuovo manufatto sorge dove prima c'era effettivamente una vasca d'acqua e successivamente quell'area era stata occupata da un vecchio fabbricato rurale come avrebbero anche testimoniato terze persone con dichiarazioni giurate.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza di Palermo con l'impugnato parere ha giudicato non sanabile sotto il profilo paesaggistico la struttura abusivamente realizzata *“in quanto si configura come una nuova costruzione realizzata in assenza di autorizzazione, trattandosi di un manufatto, nella sua natura, non coperto e pertanto non suscettibile di ristrutturazione edilizia”*.

Si legge nell'atto impugnato anche che *“la struttura dell'edificio preesistente per le connotazioni strutturali dei paramenti murari preesistenti, per lo spessore delle mura, di ben 1,10 metri, la particolare forma quadrata, le rifiniture in boiaccia di cemento, il restringimento superiore della*

**REGIONE SICILIANA**

*cortina muraria...riconducono il manufatto alle tradizionali vasche per l'irrigazione dei campi* ". E che trattasi di "una vecchissima vasca di irrigazione" è confermato anche dal ricorrente in seno al ricorso.

A questo punto, è opportuno rammentare che nelle aree sottoposte al regime vincolistico ex D.Lgs. n.42/2004 gli interventi edilizi comportanti una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi sono soggetti all'autorizzazione della competente Soprintendenza, che esprime il proprio giudizio sulla fattibilità degli stessi compatibilmente con l'ambiente protetto

Si tratta di un apprezzamento estetico di natura tecnico-discrezionale caratterizzante l'attività dell'organo di tutela e, quindi, nei poteri attribuitigli dalla legge, e come tale ritenuto insindacabile sotto il profilo del merito se non per motivi di illogicità (tra le tante: C.d.S., Sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 47; C.G.A. 20 ottobre 1994, n. 106; T.A.R. Sicilia – Palermo – 12 aprile 2007, n. 1302; T.A.R. Sicilia – Palermo – 6 dicembre 2013, n.2404; C.G.A. 4 settembre 2015, n. 589).

Tale apprezzamento si basa su una comparazione tra lo stato attuale del luogo e la sua possibile trasformazione a seguito dell'avvenuto intervento, che non deve pregiudicare i valori ambientali tutelati. La Soprintendenza, nel caso ritenga l'opera incompatibile con il paesaggio, deve comunque indicare i requisiti che consentano di armonizzare l'opera con l'ambiente protetto, dando in tal modo all'interessato la possibilità di ripresentare il progetto opportunamente modificato, sempre che l'intervento proposto non sia del tutto incompatibile con l'area salvaguardata.

Invece, nel caso di opere abusive l'onere ricade in colui che chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non compatibilità dell'abuso. (cfr., *ex multis*, C.d.S., VI, 408/08; 6785/02; 482/96; T.A.R. Toscana, III, 825/05; T.A.R. Veneto, II, 10 giugno 2009, n.1718).

Nel caso di che trattasi, le ragioni di incompatibilità paesaggistica dell'opera abusiva sono motivate nell'atto impugnato, ed in buona parte sopra riportate, che fanno comprendere l'iter logico seguito per l'espressione del parere e che giustificano il giudizio estetico espresso da quell'Ufficio.

Infine, è da rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha più volte sostenuto "che l'Amministrazione può anche inibire in modo assoluto di edificare nelle aree vincolate anche se fabbricabili, per la tutela dell'interesse pubblico" (cfr. Corte Cost. 28 luglio 1995, n. 417; C.G.A. - SS.RR. - parere n. 563/10 del 7 giugno 2010), stante il valore fondamentale che l'art.9 della Costituzione assegna al paesaggio ed alla sua tutela, ragion per cui le aspettative dei privati allo sfruttamento economico del loro fondo non possono che risultare recessive. E' evidente che tale principio vale anche per le opere abusive.

**RILEVATO**, in ordine alla dedotta conformità urbanistica delle opere abusive, che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato il principio della piena autonomia delle norme di tutela del paesaggio da quelle urbanistiche a motivo della diversa "ratio" cui esse rispondono (tra le tante: C.d.S., sezione IV, 4 febbraio 2004, n.397; C.d.S., sezione VI, 21 giugno 2006, n. 3733; T.A.R. Umbria, 4 marzo 2009, n. 71; T.A.R. Lombardia – Brescia – 6 agosto 2010, n.2654).

Sicché, la circostanza che i lavori abusivi siano assentibili sotto il profilo urbanistico non esclude che essi appaiono in concreto, per il loro modo di essere, incompatibili con i valori paesaggistici, che a tale fine sono autonomamente tutelati.

**CONSIDERATO**, infine, che occorre riferire riguardo al valore probatorio delle dichiarazioni rese da terze persone conosciute dal ricorrente. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è invero utilizzabile nel processo amministrativo, trattandosi in sostanza di un mezzo surrettizio per introdurre in quest'ultimo un'atipica prova testimoniale, che non ha alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'Amministrazione.

Stesse considerazioni vanno effettuate con riguardo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione" (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 7 agosto 2012, n. 4527; Consiglio di Stato, sez. V., 27 marzo 2013, n. 1744).

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere dichiarare infondato il citato ricorso gerarchico presentato dal signor Xxxxxxx Xxxxxxxx.



REGIONE SICILIANA

---

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito l'11.6.2018, qui trasmesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, dal signor Xxxxxxx Xxxxxxx, residente a Xxxxxx, in via Xxxxxxx Xxxxxxx, n.XX, avverso il provvedimento n.4216 dell'1.7.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo è respinto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 4216 dell'1.7.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art. 5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 12 febbraio 2019

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Sergio Alessandro*

*F.to*